

**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

ORDINANZA DEL SINDACO

☒ art. 50 D. Lgs. 267/2000

Prot. n. 1957 del 04.05.2020

| | |
|---|---|
| ORDINANZA n. 000005 del 04.05.2020 | OGGETTO: PULIZIA AREE RURALI E DEL CENTRO ABITATO DALLE ERBACCE E STERPAGLIE AL FINE DELLA PREVENZIONE INCENDI - DELLA TUTELA DELL'IGIENE E PUBBLICA INCOLUMITA' |
|---|---|

IL SINDACO

Rilevato che nel centro abitato di questo Comune e nelle immediate vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce in cui vengono a depositarsi rifiuti di ogni genere, i quali costituiscono un habitat per la proliferazione di insetti, roditori e parassiti, quindi a rischio per l'igiene e la pubblica incolumità.

Considerato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti o cortili privati aventi i fronti su strade comunali sia all'interno del centro urbano che nelle strade rurali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della mancata manutenzione da parte dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, riducendo di fatto la sede viaria o pedonale.

Tenuto conto altresì della possibilità d'incendio di sterpaglie in particolar modo nella stagione estiva.

Valutata la necessità di predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire ogni pericolo legato al proliferare delle zecche nel centro abitato.

Considerato che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti e le infezioni da essi trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi.

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità.

Vista la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi.

Viste le prescrizioni regionali antincendio, campagna 2017-2019.

VISTO l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18.08.200 n. 267.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.22/3 del 23.04.2020;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ORDINA

Entro il 1 GIUGNO 2020, i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.

- Il divieto di depositare lungo le strade comunali e vicinali di materiale infiammabile derivante dalla pulizia delle proprietà private.

- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

- I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.

- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

- Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

- Il controllo costante dei cani da parte dei proprietari, con l'obbligo di trattamento antiparassitario, in caso d'infestazione, dell'animale, della cuccia e dell'ambiente immediatamente circostante, su indicazione del veterinario di fiducia.

- Il divieto di lasciare i cani di proprietà liberi di girovagare nel centro abitato e nelle aree ad uso pubblico.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7 bis della legge 267 del 2000, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 .

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tar entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il personale della Polizia Municipale e gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esatta esecutività della presente ordinanza.

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all'esito positivo dell'istruttoria del procedimento amministrativo cui si riferisce.

Il Sindaco
Giovannino A. Cianciotto

**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04.05.2020.

Ollastra, 04.05.2020

Il Funzionario incaricato

Istruttore P.L. Valentina Pirastu

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it)
- Ufficio Polizia Municipale di Ollastra;
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Simaxis; (stor2341d0@carabinieri.it)
- Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale - Villaurbana; (fax. 0783/44570)
- Azienda ASL n. 5 di Oristano – Servizio di Igiene Pubblica e veterinario:
direzione.generale@pec.asloristano.it - veterinario.a@asloristano.it)
- Albo Pretorio Ollastra

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ollastra, 04.05.2020**

Il funzionario incaricato